

Penale Sent. Sez. 3 Num. 10442 Anno 2020

Presidente: ROSI ELISABETTA

Relatore: LIBERATI GIOVANNI

Data Udiienza: 18/11/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Luongo Filomena, nata a Nocera Inferiore il 29/6/1967

avverso l'ordinanza del 18/7/2019 del Tribunale di Salerno

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto di sequestro preventivo del 15 maggio 2019 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore ha disposto il sequestro preventivo, fino alla concorrenza della somma di euro 282.659,29, dei beni della S.r.l. SA SA, nonché, per equivalente e fino alla concorrenza della medesima somma, di quelli nella disponibilità di Salvatore Annarumma (indagato per il reato di cui all'art. 4 d.lgs. 74/2000); tale sequestro è stato eseguito il 17 luglio 2019 sui conti correnti bancari nn. 1856714 e 1884229, presso la filiale di Nocera Inferiore del Monte dei Paschi di Siena, intestati alla S.r.l. FILU', amministrata da Filomena Luongo, sui quali Salvatore Annarumma era delegato a operare.

Con ordinanza del 18 luglio 2019 il Tribunale di Salerno, provvedendo sulla richiesta di riesame presentata dalla Luongo, quale terza interessata, nei confronti di tale provvedimento, ha dichiarato inammissibile la richiesta in relazione al conto corrente n. 1856714 e la ha respinta in relazione al conto corrente n. 1884229, per la mancata dimostrazione della esecuzione del sequestro sul primo conto e, quanto al secondo, per l'infondatezza dei rilievi mossi dalla richiedente.

2. Avverso tale ordinanza la Luongo, quale terza interessata, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

2.1. In primo luogo, ha lamentato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) et e), cod. proc. pen., l'errata applicazione degli artt. 321 e 322 *ter* cod. proc. pen. e l'apparenza della motivazione, con riferimento alla dichiarazione di inammissibilità della richiesta di riesame relativamente al conto corrente bancario n. 1856714, in quanto era stato proprio il saldo attivo esistente su tale conto che era stato sottoposto a sequestro, come si ricavava dal relativo verbale redatto dalla Guardia di Finanza, con la conseguente erroneità della dichiarazione di inammissibilità della richiesta di riesame relativa al sequestro delle somme esistenti a credito su detto conto.

2.2. Con un secondo motivo ha lamentato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) et e), cod. proc. pen., l'errata applicazione degli artt. 4 d.lgs. 74/2000, 321 e 322 *ter* cod. proc. pen., l'apparenza della motivazione e l'omessa pronuncia sui motivi di riesame, con riferimento alla rilevanza attribuita alla delega a operare sul conto corrente n. 1856714 conferita Salvatore Annarumma, dalla quale era stata desunta, in modo arbitrario, la disponibilità da parte sua delle somme esistenti a credito sul conto in relazione al quale era stato delegato a operare, in mancanza di elementi concreti, non individuati dal Tribunale nonostante gli specifici rilievi formulati sul punto, dimostrativi della possibilità



per l'indagato di disporre delle somme esistenti a credito su tale conto per fini suoi propri, posto che egli estraneo alla compagine sociale della S.r.l. FILU'.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.

2. Il primo motivo, mediante il quale è stata denunciata l'erroneità della dichiarazione di inammissibilità della richiesta di riesame relativamente al conto corrente bancario n. 1856714, giustificata dal Tribunale con il rilievo della mancanza di prova dell'avvenuta esecuzione del sequestro anche delle somme esistenti a credito anche su tale conto, è inammissibile per difetto di interesse.

Va anzitutto rilevato che non è smentito quanto affermato dal Tribunale, circa la mancanza di prova, al momento della decisione, della avvenuta esecuzione del sequestro anche delle somme esistenti a credito sul conto corrente n. 1856714, intestato alla S.r.l. FILU', posto che la ricorrente si è limitata al riguardo ad allegare al proprio ricorso copia del verbale di sequestro di tali somme, eseguito dalla Guardia di Finanza il 17 luglio 2019, allegazione dalla quale non si ricava anche la prova che tale atto fosse stato immediatamente comunicato al pubblico ministero e da questi tempestivamente trasmesso al Tribunale, in vista della decisione da adottare il giorno seguente sulla richiesta di riesame presentata dalla Luongo, cosicché non vi sono elementi per poter affermare che sussista la violazione di legge processuale denunciata dal ricorrente (e cioè che il Tribunale abbia colpevolmente ignorato l'avvenuta esecuzione del sequestro anche delle somme esistenti a credito sul conto corrente n. 1856714).

In ogni caso le doglianze della ricorrente, basate, per entrambi i sequestri eseguiti nei confronti della S.r.l. FILU' (e cioè sia delle somme esistenti a credito sul conto corrente n. 1856714, sia di quelle esistenti sul conto n. 1884229), sulla insufficienza della sola delega a operare su entrambi tali conti attribuita a Salvatore Annarumma, estraneo alla compagine sociale, per consentire di affermare che questi avesse la disponibilità delle somme sugli stessi esistenti a credito, sono, comunque, state esaminate nel merito dal Tribunale, che, con ampia motivazione, ha ritenuto idoneo tale elemento per consentire di ritenere che dette somme fossero nella disponibilità dell'indagato e, quindi, legittimamente sequestrabili per equivalente: ne consegue che il rilievo della erroneità della dichiarazione di inammissibilità della richiesta di riesame in relazione al conto corrente n. 1856714 è privo di interesse (come già rilevato nella sentenza n. 5293 del 2020 di questa stessa Sezione, relativa a ricorso proposto dalla stessa Luongo nei confronti della medesima ordinanza), avendo comunque il Tribunale adeguatamente esaminato nel merito le richieste della ricorrente anche in relazione a tale conto, disattendendole con motivazione non

apparente, e non essendovi quindi un interesse concreto della ricorrente a dolersi della formula adottata dal Tribunale per disattendere la sua richiesta di riesame.

3. Il secondo motivo, mediante il quale è stata lamentata l'erroneità della affermazione della sufficienza della delega attribuita a Salvatore Annarumma, a operare sui due conti correnti bancari intestati alla S.r.l. FILU', amministrata dalla ricorrente ed estranea al reato contestato ad Annarumma, per consentire di ritenere che lo stesso abbia, in virtù di tale delega, la disponibilità delle somme esistenti a credito su tali conti, non è fondato.

Pur prescindendo dal rilievo, invero assorbente, che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali può essere esaminato solo in relazione al vizio di violazione di legge, non essendo consentita, in tale materia, la deduzione del vizio di motivazione per espresso dettato dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., non versandosi, nel caso in esame, in ipotesi di vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante, o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. (cfr., *ex multis*, Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 e, da ultimo, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv.254893; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656), avendo il Tribunale disatteso la richiesta di riesame e confermato l'apposizione del vincolo su tutte le somme sottoposte a sequestro in considerazione della delega a operare sui conti sui quali le stesse erano depositate attribuita a Salvatore Annarumma, dunque con motivazione non apparente e in assenza di violazioni di legge penale o processuale, la censura risulta, comunque, infondata.

Come già ricordato nella citata sentenza n. 5293 del 2020 di questa stessa Sezione, è stato già affermato dalla giurisprudenza di legittimità che «la titolarità di una delega ad operare su di un conto corrente bancario intestato ad altri configura indubbiamente l'ipotesi di "disponibilità" richiesta dall'art. 322 ter c.p. (esteso ai reati tributari dalla L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143), ai fini della ammissibilità del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, laddove, in particolare, la delega non preveda limitazioni, nel senso che il delegato sia autorizzato ad operare incondizionatamente» (Sez. 3, n. 7553 del 04/02/2013, Betakon Srl, non massimata).

Si tratta di principio che il Collegio condivide e ribadisce, in quanto l'esistenza di una delega a operare su un conto corrente bancario, di cui non sono stati indicati né i limiti, né lo scopo, sottolineando anzi l'estraneità dell'Annarumma alla compagine sociale della S.r.l. FILU', titolare di entrambi i conti, attribuisce

senza dubbio al delegato la disponibilità delle somme giacenti su tale conto, posto che egli ha, comunque, la possibilità di apprenderle e disporne, salvi gli obblighi di restituzione e rendiconto nei confronti del titolare del conto, che, però, non rilevano in questa sede, nella quale il dato della delega a operare (senza limiti e senza indicazione della funzione) è stato correttamente considerato dal Tribunale, che ne ha tratto logicamente la possibilità per il delegato, cioè l'indagato Annarumma, di disporre delle somme depositate sui conti correnti bancari sui quali è stato delegato a compiere qualsiasi operazione (non essendo stati indicati limiti al suo potere), con la conseguente correttezza del mantenimento del vincolo cautelare su tali somme, di cui l'indagato aveva, in virtù di detta delega, la disponibilità, intesa nel senso del potere di disporre senza incontrare limiti o dover sottostare ad autorizzazioni.

4. Il ricorso deve, dunque, essere respinto, stante l'inammissibilità del primo motivo e l'infondatezza del secondo.

Al rigetto del ricorso consegue l'onere delle spese del procedimento.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 18/11/2019

Il Consigliere estensore

Giovanni Liberati



Il Presidente

Elisabetta Rosi

